

Lesioni personali stradali gravi aggravate dalla fuga del conducente: la Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 590-ter c.p.

di **Sara Tarantino**

CORTE COSTITUZIONALE, SENT. 195/2023
PRES. SCIARRA, EST. ANTONINI

Sommario. **1.** Le questioni e gli argomenti dei giudici *a quibus*. – **2.** La decisione della Corte costituzionale. – **3.** Considerazioni critiche. – **4.** Conclusioni.

1. Le questioni e gli argomenti dei giudici *a quibus*

Con le ordinanze del 22 settembre 2022 e del 28 aprile 2023, i Tribunali di Milano¹ e Monza² hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 590-ter c.p. nella parte in cui commina la pena minima e fissa di tre anni di reclusione per il delitto di lesioni personali stradali gravi aggravate dalla fuga del conducente.

La norma prevede che «nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni».

Tuttavia, in nessun caso la prima parte della disposizione può trovare applicazione. Infatti, considerato che l'arco edittale base per le lesioni stradali gravi si flette da tre mesi a un anno di reclusione, la cornice aggravata da un terzo a due terzi si estenderebbe da quattro mesi a un anno e otto mesi, così rimanendo al di sotto della soglia minima di tre anni imposta dalla seconda

¹ Trib. Milano, sez. XI pen., ord. dott.ssa Trovato (G.U. n.45 del 9.11.2022), con nota di S. TARANTINO, *Lesioni personali stradali gravi aggravate dalla fuga del conducente: sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 590-ter cod. pen. in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.*, in questa rivista.

² Trib. Monza, Sez. pen., ord. 28.04.2023, dott. Polastri (G.U. n. 23 del 7.0623), con nota di F.E. MANFRIN, *Compatibilità costituzionale delle pene fisse: il Tribunale di Monza solleva una questione con riferimento alle lesioni stradali gravi aggravate dalla fuga del conducente ex art. 590-ter c.p.*, in *Sistema penale*, 2023 e di V. MINERVINI, *La pena fissa di tre anni, di cui all'art. 590-ter c.p., alla luce delle recenti questioni di legittimità costituzionali sollevate, verrà considerata dalla Corte (ancora) proporzionata e adeguata?*, in questa rivista.

parte della disposizione. Pertanto, la pena applicabile al reato aggravato dalla fuga è invariabilmente quella di tre anni di reclusione.

Ad avviso dei Giudici rimettenti, la norma contrasterebbe con gli artt. 3 e 27, co. 1 e co. 3, Cost.

In particolare, secondo il Tribunale di Milano, la previsione di una pena fissa impedirebbe al giudice di adeguare la sanzione alla concreta gravità del fatto, «in violazione non solo del principio di uguaglianza, ma anche delle finalità di rieducazione del condannato e del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, che ricomprenderebbe la possibilità di trattamenti sanzionatori individualizzati e proporzionali».

Similmente, ad avviso del Tribunale di Monza, l'impossibilità di adeguare la pena tra un minimo e un massimo «contrasterebbe con il principio di uguaglianza [...] e di ragionevolezza della pena, in funzione rieducativa». Infatti, «solo la possibilità di adeguare la risposta punitiva ai casi concreti contribuirebbe a rendere quanto più possibile personale la responsabilità penale [...] e, nello stesso tempo, consentirebbe una determinazione della pena quanto più possibile "finalizzata" agli scopi perseguiti dal terzo comma» dell'art. 27 Cost.

Del resto, «le lesioni possono essere causate dal reo con le modalità più disparate» e, in generale, il reato può assumere le più diverse «modalità di manifestazione concreta».

Entrambe le ordinanze hanno richiamato i plurimi arresti della giurisprudenza costituzionale relativi a trattamenti sanzionatori di carattere rigido.

In generale, è stato impiegato l'argomento *a fortiori*: se a motivo della relativa fissità, la Corte costituzionale ha ritenuto di espungere pene accessorie³ - nonché, giova aggiungere, sanzioni sostanzialmente punitive⁴ e

³ Il riferimento è alla sentenza n. 222/2018, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ul. co., l. fall., nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». v. nota di R. GALLUCCIO, *La sentenza della Consulta su pene fisse e 'rime obbligate': costituzionalmente illegittime le pene accessorie dei delitti di bancarotta fraudolenta*, in *Diritto penale contemporaneo*.

⁴ Il riferimento è alla sentenza 185/2021, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, co. 6, l. 158/2012 conv. con mod. con l. 189/2012, nella parte in cui puniva con la sanzione amministrativa punitiva fissa di cinquantamila euro l'inosservanza degli obblighi informativi posti a carico di quanti offrano giochi o scommesse con vincite in denaro. V. nota di R.

convenzionalmente penali⁵⁻⁶ -, a maggior ragione la fissità non potrebbe attagliarsi alla pena principale della reclusione.

Inoltre, ai giudici *a quibus* non è parso ragionevole che, per l'operare degli aumenti previsti per la circostanza della fuga, la pena minima delle lesioni gravissime risulta necessariamente pari alla pena minima e fissa applicabile alle lesioni gravi.

Sotto altro profilo, hanno evidenziato che l'aggravante della fuga fosse assistita dal "privilegio" di cui all'art. 590-*quater* c.p., con conseguente e ulteriore restringimento della discrezionalità giudiziaria: le circostanze attenuanti, pur applicabili, in nessun caso possono paralizzare l'effetto aggravatore correlato alla fuga. Invero, le diminuzioni si operano sulla quantità di pena già aggravata e, quindi, per quel che interessa, sulla pena fissa di tre anni.

Nel giudizio di legittimità costituzionale, la difesa di uno degli imputati ha rilevato come l'ordinamento conosca pene principali fisse per fattispecie dotate di una carica offensiva ben maggiore (*i.a.* artt. 289, co. 4, 289-*bis*, co. 2 e 630, co. 2 c.p.); ha osservato che la previsione di una pena-tariffa per le lesioni gravi si appalesi distonica anche in relazione alle due fattispecie ad essa contigue, pure introdotte dalla legge n. 41 del 2016, e segnatamente, le lesioni gravissime e l'omicidio stradale, ambedue assistite da un arco edittale. Inoltre, ha notato come nei lavori parlamentari non vi sia traccia della ragione sottesa alla scelta di imporre una pena fissa in luogo della consueta cornice edittale.

Per contro, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto dichiararsi inammissibili e/o non fondate le questioni sollevate. In particolare, ha considerato inconferenti gli approdi giurisprudenziali citati; ha ritenuto il trattamento censurato «non manifestamente irragionevole, [né violativo] dei principi di proporzionalità e gradualità della pena», anche in considerazione della possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche. Inoltre, ha valorizzato la «precipua riprovevolezza dell'ordinamento riguardo [alla] condotta di fuga, [essendo la stessa] sintomatica di mancanza di resipiscenza

PINARDI, *L'horror vacui nel controllo di costituzionalità su misure di carattere sanzionatorio* in *Nomos.it*.

⁵ Il riferimento è alla sentenza 88/2019, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, co. 2, IV periodo, C.d.s., nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., il giudice possa stabilire la sospensione della patente di guida in alternativa alla revoca della stessa, per i reati di omicidio e lesioni stradali non aggravati. V. nota di G. LEO, *Novità dalla Consulta in materia di omicidio e lesioni stradali*, in *Diritto penale contemporaneo*.

⁶ Sul punto, G. PIFFER, *Manuale di diritto penale giurisprudenziale*, Pisa, 2023, III, 3.3.2.2 e ss.

e di insensibilità rispetto [a] ogni più elementare dovere di solidarietà sociale».

2. La decisione della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha ritenuto le questioni ammissibili ma non fondate nel merito.

Ha riconosciuto che l'aumento da un terzo a due terzi conduce ad una forbice edittale sempre inoperante. Segnatamente, il previsto incremento «si rivela *tamquam non esset*, risultando sempre sterilizzato dalla previsione del minimo di tre anni».

Ha ribadito la propria giurisprudenza in punto di individualizzazione della pena, osservando come «in via di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il volto costituzionale del sistema penale, risultando "indiziate" di illegittimità costituzionale».

Nel solco dei propri precedenti, ha aggiunto che tale presunzione di illegittimità impone uno scrutinio di proporzionalità e che, nondimeno, può essere superata quante volte «per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest'ultima appaia ragionevolmente 'proporzionata' rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili al tipo di reato». In altri termini, se emerge che i fatti sussumibili nella fattispecie assistita da pena fissa abbiano «contenuto di offensività e disvalore soggettivo analoghi», allora la presunzione di illegittimità costituzionale può essere vinta.

Secondo la Corte, la condotta di allontanamento dal luogo del sinistro è «connotata da un disvalore intrinseco grave, tale da meritare in ogni caso una pena minima» e da giustificare un aumento pari a dodici volte il minimo edittale delle lesioni stradali gravi. Ed infatti, posto che la fuga costituisce una circostanza dolosa che si innesta su una fattispecie colposa, ad avviso della Corte, essa è «dettata unicamente dall'intento del soggetto di conseguire l'impunità per il primo comportamento». In altri termini, il conducente che fugge «decide scientemente di far prevalere su tutto la propria impunità». Si legge in motivazione che l'intera gamma dei fatti sussumibili trova adeguata sanzione nella previsione censurata dai giudici *a quibus* anche perché «quale che sia la circostanza (ad esempio fuggire in pieno giorno, nel centro di una città, con la quasi certezza di essere identificato, o di notte, in una strada di campagna non illuminata), in ogni caso, l'allontanarsi volontariamente dal luogo del sinistro sta a significare la prevalenza del calcolo egoistico». Inoltre, si tratta di una circostanza che aggrava un'offesa omogenea, vale a dire quella connotante le lesioni gravi.

Val la pena di puntualizzare che, giusta motivazione della sentenza, per fuga si intende la violazione dell'obbligo di fermarsi e di trattenersi sul posto, espressamente previsto dal codice della strada a tutela dell'interesse

all'accertamento delle modalità dell'incidente e dell'identificazione di tutti i soggetti coinvolti. In effetti la condotta di fuga è specificamente sanzionata dall'art. 189, co. 6, C.d.s., quale violazione autonoma e distinta – nonostante i profili di analogia – rispetto all'omessa assistenza di cui al co. 7 del medesimo articolo.

Ad ogni buon conto, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, appare decisivo un aspetto: la pena censurata è solo apparentemente fissa dal momento che il giudice di merito ha la possibilità di applicare le circostanze attenuanti (tra queste, artt. 62 n.6, 62-bis, 590-bis, co. 7 c.p.). Del resto, proprio su questo crinale si appunta la differenza con la pena accessoria oggetto della sentenza 222/2018 e si giustifica il diverso esito dell'incidente di costituzionalità.

Di più. Secondo la motivazione della Corte, la soglia minima di tre anni «trova una giustificazione in termini sistematici nel quadro del complessivo intervento realizzato dalla legge n. 41 del 2016» e, in particolare, è coerente con la volontà di divaricare le ipotesi base da quelle aggravate. Ad avviso del Collegio, «il legislatore ha ritenuto insufficiente» il ricorso «al solo criterio dell'aumento proporzionale da un terzo a due terzi rispetto alle pene [previste] per l'ipotesi base» anche perché - continua la sentenza - «in mancanza della soglia minima di tre anni, il calcolo di convenienza potrebbe indurre il conducente a scegliere la fuga»⁷. Ed infatti, l'aumento proporzionale avrebbe una misura modesta sia nel caso delle lesioni che in quello delle lesioni gravi ma in questa seconda fattispecie risulterebbe particolarmente inadeguato, giacché le circostanze di fatto «sono sintomatiche di un maggior grado di colpa».

Infine, l'identità tra la misura minima della pena applicabile alle lesioni gravissime e la misura fissa della pena prevista per le lesioni gravi non vulnererebbe il principio di eguaglianza giacché per la condotta maggiormente offensiva sarebbe pur sempre comminabile una pena superiore al minimo edittale.

Donde, alla luce del disvalore della condotta di fuga e della *intentio legislatoris* di disincentivare «comportamenti egoistici», la Corte costituzionale ha ritenuto la disposizione costituzionalmente legittima, dichiarando non fondate le due questioni sollevate.

3. Considerazioni critiche.

La Corte sembra aver dato continuità al proprio orientamento sulla fissità delle pene, *recte* dei trattamenti sanzionatori complessivamente considerati.

⁷ Negli stessi termini, la relatrice al progetto di legge, in sede di illustrazione dell'emendamento da lei presentato nella seduta del 20 ottobre 2015 delle Commissioni riunite II e IX della Camera dei deputati.

In effetti, gli arresti della Consulta sono sempre stati nel senso di un'incompatibilità costituzionale non certa e assoluta ma soltanto tendenziale, in concreto superabile al metro del sindacato di proporzionalità⁸. In più occasioni sono state dichiarate non fondate questioni relative all'invariabilità di pene pecuniarie previste dalla legislazione complementare, sul fondamento che la relativa applicazione fosse comunque congiunta a quella di una pena detentiva graduabile⁹. Allo stesso modo, è stata spesso valorizzata la possibilità di applicare le circostanze attenuanti, soprattutto quelle indeterminate di cui all'art. 62-*bis* c.p.¹⁰. Si tratta, infatti, di valutare non già la singola previsione sanzionatoria ma il quadro complessivo nel quale essa si inserisce e, quindi, l'intero trattamento sanzionatorio applicabile. Senonché, val la pena di svolgere delle considerazioni relative alla tecnica legislativa adoperata all'art. 590-*ter* (3.1) e al rapporto tra la giurisprudenza costituzionale e l'attuale orientamento delle Sezioni Unite penali in punto di graduabilità dell'offesa (3.2).

3.1. Il meccanismo previsto dall'art. 590-*ter*.

Come descritto, il legislatore ha previsto un meccanismo complesso di determinazione della pena: un aumento proporzionale congiunto alla fissazione di una soglia minima. Senonché, la coordinata «e comunque non può essere inferiore a tre anni» non è semanticamente coerente con la proposizione cui si riferisce, *i.e.* «la pena è aumentata da un terzo a due terzi». Tale rilievo suggerisce l'opportunità di valutare la norma anzitutto sotto il profilo della determinatezza e solo secondariamente sotto quello della proporzionalità.

La disposizione appare contraddittoria e, con ogni probabilità, costituisce il frutto di un errore materiale, ferma restando la sicura volontà legislativa di inasprire il trattamento sanzionatorio.

Ed infatti, non sembra razionale la previsione di un aumento frazionario smentita e resa inoperante dalla proposizione immediatamente successiva.

⁸ Per la dottrina in argomento, F. BRICOLA, *Pene pecuniarie, pene fisse e finalità rieducativa*, in *Sul problema della rieducazione del condannato*, Padova, 1964, 193 ss.; E. DOLCINI, *Note sui profili costituzionali della commisurazione della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1974, p. 338 ss.

⁹ Cfr. le decisioni n. 233/2018 e 475/2002 relative all'art. 291-*bis* del D.p.r. 43/1973 (T.u.l.d.) e la sentenza 142/2017 relativa all'art. 12, co. 3 e 3-*ter* del d.lgs. 286/1998 (T.U. immig.).

¹⁰ Cfr. sentenza n. 50/1980 relativa all'art. 121, co. 3, t.u. 15.5.1959, n. 393 (norme concernenti la disciplina della circolazione stradale), con nota di C.E. PALIERO, *Pene fisse e Costituzione: argomenti vecchi e nuovi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, p. 725 ss.

D'altronde, secondo la Corte, non si tratterebbe affatto di un errore ma del frutto di una scelta deliberata del legislatore il quale «ha ritenuto *insufficiente* il ricorso al criterio dell'aumento proporzionale».

Ora, sotto il profilo in esame, la nota problematica non investe il *quantum* dell'aggravamento: indipendentemente dalla misura della sanzione, si contesta che il legislatore abbia previsto un aumento su base frazionaria e che poi lo abbia privato di efficacia normativa rendendolo, come scrive la stessa Corte, *tamquam non esset*.

Invero, appare più plausibile che nel maneggiare le cornici edittali, il legislatore sia approdato ad una formulazione parzialmente errata. Infatti, il 590-ter si occupa della fuga in modo unitario, rinviando sia alle lesioni gravi che alle gravissime. Senonché, vengono in rilievo ben quattro cornici diverse e un difetto di coordinamento: la formulazione è coerente e determinata per le lesioni gravissime ma semanticamente inadeguata per le lesioni gravi.

Per le prime, è logico (e rientra nella discrezionalità legislativa) prevedere la soglia minima di tre anni. Infatti, tale misura inderogabile si colloca all'interno della cornice edittale aggravata, quale risulta dall'aumento proporzionale da un terzo a due terzi operato sull'arco base delle lesioni stradali gravissime.

Lo stesso non vale per le lesioni gravi.

Del resto, la soglia minima di tre anni sembra contraddittoria anche nell'ipotesi in cui l'autore meriti l'applicazione delle attenuanti a effetto comune. Ed infatti, sottratto un terzo alla soglia di tre anni, si ottiene la pena di due anni, pur sempre un'entità fissa ed estranea alla cornice aggravata (da quattro mesi a un anno e otto mesi)¹¹.

Nondimeno, secondo l'insegnamento della stessa Corte costituzionale, «il principio di determinatezza della norma penale ha, tra i suoi portati, quello di imporre al legislatore l'obbligo "di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e della intellegibilità dei termini impiegati" (sentenza n. 96 del 1981)». Il riferimento è alla sentenza 185/1992, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 25, co. 6, D.p.r. 203/1988, nella parte in cui fa riferimento alla "autorizzazione prescritta dall'art. 13" anziché dall'art. 15, sul fondamento che «l'errore materiale di redazione del testo legislativo introduce nella formulazione letterale della disposizione un elemento certo, pur se involontario, di irrazionalità e di contraddittorietà rispetto al contesto normativo in cui la disposizione è inserita e come tale determina anche una violazione di quel canone di coerenza delle norme che è espressione del principio di uguaglianza».

¹¹ Diverso è il caso dell'attenuante a effetto speciale di cui all'art. 590-bis co. 7. Infatti, ammettendo la riduzione di ½, la pena inizialmente fissa di 3 anni degrada a 1 anno e 6 mesi, così rientrando nella cornice astrattamente prevista dalla prima parte della disposizione censurata.

3.2. Tra offesa sempre graduabile e sanzione talora non graduabile

Conviene considerare un ulteriore profilo. La Corte ha ritenuto che l'applicazione della pena di tre anni sia proporzionata rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili al reato in esame.

Ad avviso della Consulta, colui che fugge è «unicamente» animato dall'intento di andare esente da pena, decidendo «scientemente» di far prevalere l'interesse all'impunità. Ecco che alcun rilievo meriterebbero le circostanze oggettive di luogo e di tempo, giacché, ad avviso della Corte, decisivo pare il «calcolo egoistico» sotteso alla determinazione di fuga. Con riferimento all'evento di danno, l'eguale gravità delle lesioni colora il fatto in maniera omogenea e, oltretutto, «è sintomatica di un maggior grado di colpa [rispetto alle lesioni non gravi]».

Ora, come già evocato e ricordato dalla stessa Corte costituzionale, secondo la giurisprudenza di legittimità, la fuga «consiste nell'allontanarsi dal luogo dell'investimento così da impedire o anche solo da ostacolare l'accertamento della propria identità personale, l'individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell'incidente»¹². Il dolo richiesto dalla norma «deve investire essenzialmente l'inosservanza dell'obbligo di fermarsi in relazione all'evento dell'incidente concretamente idoneo a produrre ripercussioni lesive alle persone, e non anche l'esistenza di un effettivo danno per le stesse»¹³.

Sul piano oggettivo, la fuga va distinta dalla condotta di omessa assistenza (che non è certo assorbita nella fattispecie censurata) e mette in pericolo l'interesse all'accertamento dei fatti; ora, tale pericolo può manifestarsi in modo diverso. A titolo esemplificativo, si consideri la differenza tra un luogo che cada nel raggio di una telecamera e un luogo del tutto buio e isolato¹⁴.

Sotto il profilo soggettivo, non pare peregrino immaginare una fuga animata dal dolo eventuale, né deve sfuggire che l'esperienza del sinistro possa sottrarre lucidità al conducente il quale, lungi dal realizzare un calcolo utilitaristico deplorabile, può semplicemente precipitare nel panico.

Inoltre, quanto all'efficacia deterrente, non sembra che la soglia di tre anni abbia carattere indefettibile. Ove non operasse, il conducente che si dia alla fuga correrebbe il rischio di ricevere una pena fino a due terzi più grave della sanzione base.

Con queste osservazioni non si vuole certo minimizzare la gravità di una simile condotta la quale, giova precisarlo, è senz'altro offensiva e meritevole

¹² Cass., IV, sent. n. 8431/2022.

¹³ Cass., IV, sent. n. 26012/2023.

¹⁴ Questo aspetto è valutato dalla stessa Corte costituzionale ma non è ritenuto rilevante.

della reazione penale aggravata. Diversamente, non si è persuasi del fatto che tutti gli scenari possibili siano parimenti omogenei e meritevoli della stessa sanzione, oltretutto dodici volte più grave della pena base.

Inoltre, non v'è una correlazione necessaria tra l'entità del danno provocato e la condotta colposa di lesioni giacché ad una negligenza lieve può corrispondere un danno grave e viceversa; sotto altro profilo, l'ambito di applicazione che separa le lesioni gravi da quelle gravissime è invero piuttosto esteso.

Ma v'è di più. La recente giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* c.p. a qualsiasi tipo di reato, compresi quelli di mera disobbedienza (S.u. 13682/2016, imp. Coccimiglio) e con soglie quantitative (S.u. 13681/2016, imp. Tushaj). Tale orientamento muove dalla concezione gradualistica del reato e, segnatamente, dal convincimento che ciascuna offesa è graduabile.

Nei due arresti menzionati, a firma del medesimo estensore, si cita l'insegnamento del Carrara: «nella ricerca sul grado si esamina un fatto nelle eccezionali accidentalità del suo concreto modo di essere nella individualità criminosa nella quale si estrinseca». Inoltre, «nel rispetto della legge, tale giudizio non può che essere rimesso al magistrato perché l'uomo deve essere condannato secondo la verità e non secondo le presunzioni».

Orbene, si opina che, se è vero che un'offesa è sempre graduabile, allora lo stesso dovrebbe dirsi del trattamento sanzionatorio. In disparte le considerazioni relative alle lesioni stradali gravi, non v'è forse un elemento di contrasto tra la giurisprudenza di legittimità in punto di offensività in concreto e la giurisprudenza costituzionale sulla possibile legittimità delle pene fisse? È solo una valutazione di proporzionalità astratta ad opera del legislatore e, quindi, della Consulta o forse non possono più darsi casi nei quali il giudice rimanga sguarnito della sua discrezionalità nella determinazione della pena principale?

4. Conclusioni.

Non sfugge che la illegittimità costituzionale dell'art. 216, ul. co., l. fall., più volte evocata, è stata dichiarata nel 2018 dopo che, con sentenza 134/2012 la Corte aveva inizialmente ritenuto la questione inammissibile. In quella prima occasione, sembrava ostare la circostanza che l'addizione normativa che i richiedenti domandavano non costituiva «una soluzione costituzionalmente obbligata» ma eccedeva i poteri di intervento del giudice costituzionale implicando, piuttosto, la discrezionalità legislativa.

Per un verso non sembra implausibile che l'orientamento possa mutare anche con riferimento alla previsione di cui all'art. 590-*ter* in relazione all'art. 590-*bis*, co. 1, prima parte; né sembra implausibile che, *re melius perpensa*, il



legislatore si avveda dell'errore e assegni al giudice di merito un arco edittale coerente.

Per altro e più rilevante profilo, appare quanto mai opportuno meditare sul confine tra discrezionalità legislativa e discrezionalità giurisdizionale; nonché sulle correlazioni tra offensività concreta e reazione sanzionatoria. A ben riflettere, se la graduabilità dell'offesa è coesistente al reato – come sembra sottendere il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite – allora la possibilità di un trattamento astrattamente proporzionato ma concretamente non graduabile potrebbe risultare ormai estinta.